

ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE SECONDA) 11 - 13 gennaio 2022 , n. 41

**Ricorso elettorale in appello n. R.G. 10256/2021 proposto da Mario Pandinelli c/altri e nei confronti di Regione Puglia e altri.**

N. 10256/2021 REG.RIC.

Publicato il 13/01/2022

N.00041 2022 REG.PROV.CAU.  
N. 10256/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10256 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Mario Pandinelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Maria Dentamaro e Ruggero Frascaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ruggero Frascaroli in Roma, viale Regina Margherita, 46;

***contro***

Antonio Paolo Scalera, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora, Sabina Ornella Di Lecce, Gianluigi Pellegrino e Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento 11;

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Luisa Torchia, Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

N. 10256/2021 REG.RIC.

Giuseppe Longo, Ruggiero Mennea, Lista Elettorale Denominata Popolari con Emiliano, non costituiti in giudizio;

Francesco La Notte, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolo' Mastropasqua, Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;

Regione Puglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Delegazione Romana Regione Puglia in Roma, via Barberini n.36;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Carmelo Grassi, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per la riforma***

per quanto riguarda l'appello principale

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00465/2021, del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 01781/2021;

per quanto concerne i motivi aggiunti della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1821/2021;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Regione Puglia il 20/12/2021:

del dispositivo di sentenza non definitiva n. 411 del 4/3/2021 e della successiva sentenza non definitiva di integrazione della motivazione n.465 del 13/3/2021, del dispositivo di sentenza n.1781 del 1°/12/2021 e della successiva sentenza definitiva di integrazione della motivazione n. 1821 del 6/12/2021

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Antonio Paolo Scalera e di Michele

N. 10256/2021 REG.RIC.

Mazzarano e di Francesco La Notte e di Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti gli avvocati Ruggero Frascaroli, Luciano Ancora per sé e per Gianluca Prete, Gianluigi Pellegrino, Aristide Police e Anna Bucci per sé e per Rosanna Lanza;

Atteso che, sulla base delle risultanze agli atti di causa e delle dichiarazioni in udienza pubblica del difensore dell'appellato, rimaste incontestate, è emerso che sia già intervenuto l'avvicendamento in Consiglio regionale dell'appellato all'appellante;

Rilevato che, a una prima sommaria valutazione tipica della fase cautelare, non appare con sufficiente evidenza il *fumus* di fondatezza dell'appello, necessaria a sovvertire in sede cautelare gli effetti del risultato elettorale come emendato dalla sentenza gravata;

Considerato che, alla luce delle specifiche circostanze inerenti al ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10256/2021).

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 29.3.2022

Compensa le spese di lite della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con

N. 10256/2021 REG.RIC.

l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Fabrizio D'Alessandri**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Saltelli**

IL SEGRETARIO